

N. 1580/22 R.G.N.R.

N. 2254/22 R.G.I.P.



TRIBUNALE DI PALMI

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il Giudice dott. Francesco Petrone,

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, a carico di

LONGO Luigi, in atti generalizzato.

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e l'opposizione tempestivamente proposta dalla p.o. Orrico Anna Laura;

all'esito dell'udienza camerale di discussione del 10.2.2023;

OSSERVA

La richiesta di archiviazione è fondata e merita accoglimento.

È intanto incontestabile che l'articolo incriminato della testata *Approdo Calabria* diretta dall'indagato, riproduca tanto nel titolo *Lega, l'incapace Orrico con progetti usurpati attacca Salvini* e poi nei contenuti, esattamente il titolo e i contenuti del comunicato stampa n. 59 del commissario regionale della Lega Giacomo Saccomanno; la riproduzione è talmente fedele che davvero con estrema difficoltà vi si potrebbe rinvenire qualche considerazione propria dell'articolaista, limitatosi appunto a rilanciare proprio il comunicato stampa in parola (evidentemente emesso ed inviato dal Saccomanno agli organi di stampa proprio a detto fine).

Nessun dubbio poi che il comunicato si inseriva in una precisa polemica tra forze politiche contrapposte che in quei giorni teneva banco sugli organi di informazione locali.

La premessa consente intanto di contestualizzare il comunicato negli ambiti dell'esercizio del diritto di critica politica, notoriamente pure tollerante l'impiego di parole forti e toni aspri (come le definizioni di "incapace" ed "usurpatrice di progetti altrui" rivolti alla Orrico) ordinariamente non consentiti, con il limite costituito dalla *"gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinda totalmente dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica"* (Cass. Pen. Sez. 5, 16/12/2020 n. 9566). D'altro canto (e diversamente da quanto argomentato dall'opponente) non può sottacersi che, siccome più volte affermato dai giudici di legittimità, *"In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica"* (Cass. Pen. Sez. 5, 26.9.2016 n. 25518; conf. Sez. 5, 2392014 n. 49570).

Quanto sin qui considerato assume ancor più significato se riguardato dalla prospettiva, non del politico Saccomanno, ma del giornalista che si limiti a riportarne i detti nello scontro politico, giacché una tale attività, prima ancora cassa di risonanza mediatica di quei detti e dunque attività da riguardare quale concorso nel reato di diffamazione, sostanzia l'in sé dell'attività di informazione giornalistica.

Non è casuale del resto che, seguendo ancora la linea interpretativa tracciata dalla SC in fattispecie omologhe, s'è affermato che *"In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della responsabilità del giornalista per un articolo che riproduce il contenuto diffamatorio di un manifesto pubblico con finalità di critica politica (nella specie, avverso l'operato di un senatore), occorre accertare se egli, nel riportare la notizia, si sia posto con la prospettiva di 'terzo osservatore' dei fatti, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisca contro il diffamato"* (Cass. Pen. Sez. 5, 12.3.2018 n. 29209); e poi che, *"In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate"* (Cass. Pen. Sez. 5, 3/9/2021 n. 41013).

Tanto chiarito, non pare davvero possa revocarsi in dubbio che, anche a voler considerare diffamatorio (e non senza sforzo, per quanto sopra detto circa il diritto di critica politica e i toni aspri consentiti e il modo di atteggiarsi della "verità del fatto" in detto contesto) il comunicato stampa steso dal Saccomanno, certamente non è dato di ravvisare alcun concorso del Longo nella ipotizzata diffamazione, per difetto del requisito della antigiuridicità del fatto, essendosi questi (che certo non era tenuto ad approfondire la verità dei fatti riportati nel comunicato) limitato a riportare il contenuto del comunicato del Longo nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Si impone pertanto l'accoglimento della richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 410 c.p.p., rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palmi 29/3/2023

Il Giudice per le indagini preliminari

(Dott. Francesco Petrone)

TRIBUNALE DI PALMI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0551 22.3.2023

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Mazzeo Antonio